

In particolare, la ricorrente adduce che il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che il suo ricorso verteva su una decisione della Commissione prevista nel procedimento in due tappe di cui al regolamento n. 1049/2001. Dal punto di vista procedurale, la ricorrente non sarebbe stata in grado di presentare un ricorso prima della risposta resa dalla Commissione alla sua seconda domanda, in data 15 ottobre 2009, con cui essa chiedeva che si tornasse a esaminare la risposta del 9 ottobre 2009 alla sua prima domanda. La ricorrente ha agito in tal modo, a suo avviso, in conformità alla giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'Unione. Secondo la ricorrente, il termine per ricorrere ha iniziato a decorrere dal momento in cui essa ha ricevuto la risposta — considerata di rigetto a termini dell'art. 8, n. 3, del regolamento n. 1049/2001 — alla sua seconda domanda, vale a dire il 2 dicembre 2009. Tale termine sarebbe giunto a scadenza il 2 febbraio 2010. Pertanto, ad avviso della ricorrente, il ricorso è stato presentato entro il termine. La ricorrente ritiene incomprensibile che il Tribunale abbia potuto indebitamente stabilire il termine del 16 ottobre 2009 (momento in cui essa ha presentato la sua seconda domanda) come *dies a quo* del termine utile per presentare il ricorso e il 29 dicembre 2009 come *dies ad quem*, senza tener conto che la decisione 9 ottobre 2009 (risposta provvisoria alla sua prima domanda) si è convertita in un atto giuridico impugnabile solo al momento della risposta di rigetto della sua seconda domanda.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Belgio) il 9 maggio 2011 — État belge/Medicom sprl**

(Causa C-210/11)

(2011/C 211/28)

*Lingua processuale: il francese*

**Giudice del rinvio**

Cour de cassation

**Parti**

*Ricorrente:* État belge

*Convenuta:* Medicom sprl

**Questioni pregiudiziali**

1) Se gli artt. 6, n. 2, primo comma, lett. a), e 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme<sup>(1)</sup>, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che sia trattata come una prestazione di servizi esente, in quanto affitto o locazione di un bene immobile ai sensi del detto art. 13, parte B, lett. b), l'utilizzazione totale o parziale, per le necessità private dei gestori, degli amministratori o dei soci (e delle loro famiglie) di una società soggetto passivo dotata di personalità giuridica, di un immobile facente parte del patrimonio di tale società e quindi interamente destinato alla sua impresa, nel caso in cui nessun canone di locazione pagabile in denaro sia stato stipulato come corrispettivo di detta utilizzazione,

ma in cui quest'ultima vada considerata un beneficio in natura soggetto, in quanto tale, ad imposta nell'ambito dell'imposta sui redditi cui sono assoggettati i gestori, posto che detta utilizzazione, di conseguenza, è considerata fiscalmente come il corrispettivo di una frazione della prestazione lavorativa effettuata dai gestori, dagli amministratori o dai soci.

2) Se dette disposizioni debbano essere interpretate nel senso che siffatta esenzione si applica in questa ipotesi allorché la società non prova l'esistenza di un nesso necessario tra la gestione dell'impresa e la messa a disposizione, interamente o in parte, dell'immobile ai gestori, agli amministratori o ai soci e, in tal caso, se sia sufficiente l'esistenza di un nesso indiretto.

<sup>(1)</sup> GU L 145, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Belgio) il 9 maggio 2011 — État belge/Maison Patrice Alard sprl**

(Causa C-211/11)

(2011/C 211/29)

*Lingua processuale: il francese*

**Giudice del rinvio**

Cour de cassation

**Parti**

*Ricorrente:* État belge

*Convenuta:* Maison Patrice Alard sprl

**Questioni pregiudiziali**

1) Se gli artt. 6, n. 2, primo comma, lett. a), e 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme<sup>(1)</sup>, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che sia trattata come una prestazione di servizi esente, in quanto affitto o locazione di un bene immobile ai sensi del detto art. 13, parte B, lett. b), l'utilizzazione totale o parziale, per le necessità private dei gestori, degli amministratori o dei soci (e delle loro famiglie) di una società soggetto passivo dotata di personalità giuridica, di un immobile facente parte del patrimonio di tale società e quindi interamente destinato alla sua impresa, nel caso in cui nessun canone di locazione pagabile in denaro sia stato stipulato come corrispettivo di detta utilizzazione, ma in cui quest'ultima vada considerata un beneficio in natura soggetto, in quanto tale, ad imposta nell'ambito dell'imposta sui redditi cui sono assoggettati i gestori, posto che detta utilizzazione, di conseguenza, è considerata fiscalmente come il corrispettivo di una frazione della prestazione lavorativa effettuata dai gestori, dagli amministratori o dai soci.

- 2) Se dette disposizioni debbano essere interpretate nel senso che siffatta esenzione si applica in questa ipotesi allorché la società non prova l'esistenza di un nesso necessario tra la gestione dell'impresa e la messa a disposizione, interamente o in parte, dell'immobile ai gestori, agli amministratori o ai soci e, in tal caso, se sia sufficiente l'esistenza di un nesso indiretto.

<sup>(1)</sup> GU L 145, pag. 1.

## Ricorso proposto il 13 maggio 2011 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-223/11)

(2011/C 211/30)

*Lingua processuale: il portoghese*

### Parti

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: P. Guerra e Andrade e I. Hadjiyiannis, agenti)

*Convenuta:* Repubblica portoghese

### Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che

- non avendo pubblicato i piani nazionali e internazionali di gestione dei bacini idrografici, lo Stato portoghese ha violato l'art. 6, in combinato disposto con i nn. 1 e 2, dell'art. 13, della direttiva 2000/60/CE <sup>(1)</sup>;
- non avendo pubblicato e resi disponibili al pubblico, inclusi gli utenti, per eventuali osservazioni i progetti dei piani di gestione dei bacini idrografici, lo Stato portoghese ha violato l'art. 1, lett. c), dell'art. 14, della direttiva 2000/60/CE;
- non avendo inviato alla Commissione copia dei piani di gestione dei bacini idrografici, lo Stato portoghese ha violato il n. 1, dell'art. 15, della direttiva 2000/60/CE;

- 2) condannare la Repubblica portoghese alle spese.

### Motivi e principali argomenti

#### Art. 13 della direttiva 2000/60/CE

L'art 6, in combinato disposto con i nn. 1 e 2, dell'art. 13, della direttiva 2000/60/CE stabilisce che i piani di gestione dei bacini idrografici di ciascun distretto idrografico, nazionale o internazionale interamente compreso nel territorio dell'Unione, siano pubblicati entro il 22 dicembre 2009.

La Commissione non ha notizia né è a conoscenza che tali piani, per quel che riguarda il Portogallo, siano stati pubblicati.

#### Art. 14, della direttiva 2000/60/CE

Come risulta dalla direttiva, la partecipazione del pubblico è considerata essenziale per il perseguimento dei suoi obiettivi.

La Commissione non ha notizia né è a conoscenza che alcun progetto di piani di gestione dei bacini idrografici sia stato pubblicato e reso disponibile per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti.

#### Art. 15 della direttiva 2000/60/CE

La Commissione non ha ricevuto dallo Stato portoghese nessuna copia dei piani di gestione dei bacini idrografici né per i distretti idrografici nazionali né per i distretti idrografici internazionali.

<sup>(1)</sup> Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque — GU L 327, pag. 1

## Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Regno Unito) il 13 maggio 2011 — Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs/Able UK Ltd

(Causa C-225/11)

(2011/C 211/31)

*Lingua processuale: l'inglese*

### Giudice del rinvio

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Regno Unito)

### Parti

*Ricorrente:* Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs

*Convenuta:* Able UK Ltd

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 151, n. 1, lett. c), della direttiva principale sull'IVA <sup>(1)</sup> debba essere interpretato nel senso che esenta una prestazione di servizi nel Regno Unito, consistente nello smantellamento di navi obsolete della Marina statunitense per l'US Department of Transportation Maritime Administration, in una o entrambe le circostanze che seguono:

- a) ove tale prestazione non sia stata fornita ad una parte delle forze armate di un membro della NATO, destinate allo sforzo comune di difesa, o al personale civile che le accompagna;